

Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Provincia di Pordenone



REGOLAMENTO IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 26.03.1999
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27.01.2003
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 5.02.2007
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 18.02.2008

REGOLAMENTO I.C.I.

CAPO I – ALIQUOTE E ALTRE DISPOSIZIONI SULL'ICI

Art. 1 – Aliquote

a) Le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, sono le seguenti:

- aliquota ordinaria – 6 per mille
- Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2 del dlgs 504/92) – 4 per mille
- Aliquota per immobili destinati ad attività produttive e terreni agricoli – 5,4 per mille
- Aliquota per fabbricati posseduti da cooperative di solidarietà sociale strumentali ed attività assistenziali: 4 per mille;
- ~~Aliquota per le unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili sulle quali vengono eseguiti interventi di recupero e per il periodo di anni tre a decorrere dall'inizio dei lavori: 1 per mille; (modifiche apportate con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 27.01.2003 in vigore dal 1.1.2003)~~
- Aliquota per unità immobiliari per le quali viene rilasciata una concessione edilizia per intervento di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31 lett d) Legge 457/78 e art. 65 L.R. 52/91: aliquota 1 per mille per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di inizio lavori. (modifica apportata con delibera del C.C. n.7 del 5.02.2007 in vigore dal 1.1.2007)
- ~~(Aliquota per le case sfitte – 7 per mille)~~ Aliquota per case e immobili commerciali sfitti – 7 per mille. (modifica apportata con delibera del C.C. n.7 del 5.02.2007 in vigore dal 1.1.2007)

b) Per immobili destinati alle attività produttive, si intendono quelli della categorie A/10, del gruppo C, e del gruppo D, effettivamente utilizzati dal possessore per l'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali e di servizio;

~~e) Per case sfitte si intendono le unità immobiliari, di civile abitazione, non occupate il cui stato di non occupazione perduri per oltre sei mesi all'anno.~~

~~c) per case sfitte si intendono le unità immobiliari di civile abitazione, non occupate ed il cui stato di non occupazione perduri per oltre sei mesi. Per immobili commerciali sfitti si intendono le unità immobiliari aventi destinazione di attività commerciali ed il cui stato di non occupazione perduri per oltre sei mesi; (modifica apportata con delibera del C.C. n.7 del 5.02.2007 in vigore dal 1.1.2007)~~

~~d) la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs 504/1992 viene elevata ad € 206,60. (modifica apportata con delibera del C.C. n.7 del 5.02.2007 in vigore dal 1.1.2007) (lettera sostituita con delibera del C.C. n.7 del 18.02.2008 come segue:)~~

d) la detrazione di cui all'art.8, comma 2 del d.lgs 504/92, dopo l'applicazione della detrazione di cui al comma 2/bis del medesimo articolo agli aventi titolo, e' ulteriormente aumentata fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad esclusione delle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9. L'aumento e' applicabile anche alle unità immobiliari assimilate dal regolamento comunale alle abitazioni principali con esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9.

Le aliquote stabilite per l'anno 1999, rimangono in vigore negli anni successivi salvo modifiche.

Art. 2 - Art. 59, lett. c): possibilità di limitare l'esenzione degli immobili utilizzati dagli enti non commerciali ai soli fabbricati posseduti da detti enti.

«L'esenzione dall'imposta prevista dall'art.7 comma 1 lett.i) del decreto legislativo n. 504/92 per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16 lett.a) della legge 20 maggio 1985 n.222 e utilizzati dagli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciali, si applica soltanto ai fabbricati.».

ART. 3 - Art. 59, lett. d): possibilità di trattare unitariamente, al fine della spettanza delle agevolazioni ICI, le abitazioni principali e le loro pertinenze.

«Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di ICI prevista per l'abitazione principale, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della abitazione principale vanti analogo diritto, anche se in quota parte, sulla pertinenza e che questa sia utilizzata direttamente dal medesimo soggetto passivo.

Ai fini di cui al presente articolo, possono rientrare nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nella categorie catastali C2, C6 e C7; le agevolazioni competono sino ad un massimo di una unità immobiliari qualificabili come pertinenze, a prescindere dal luogo ove esse sono situate.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze devono essere sempre considerate come distinte unità immobiliari ad ogni altro effetto previsto nel decreto legislativo 504/92.

Per quanto attiene alle modalità di applicazione della detrazione d'imposta vigente per l'abitazione principale, si precisa che essa spetta una sola volta sino a concorrenza dell'imposta gravante sull'abitazione principale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari che sono assimilate all'abitazione principale agli effetti della spettanza delle relative agevolazioni. ».

ART. 4 – Art. 59, lett. e): possibilità di assimilare all'abitazione principale anche il fabbricato concesso in uso a parenti del possessore e quello a disposizione di anziani e disabili ricoverati ai sensi art.3 comma 56 legge 662/96

«Si considerano abitazioni principali, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota, sia ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta, anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale entro il primo grado purché anagraficamente residenti nelle stesse.

In caso di utilizzo dell'unità immobiliare da parte di uno o più dei contitolari, la detrazione di imposta spetterà unicamente ai contitolari utilizzatori. In nessun caso la detrazione di imposta per ciascuna unità immobiliare potrà superare l'importo massimo stabilito.».

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata

(articolo inserito con delibera del C.C. n.14 del 13.02.2004 in vigore dal 1.1.2004)

ART.4 bis

Ai sensi dell'art.58 comma 3 del D.Lgs.446/1997 la detrazione di cui all'art.8 comma 3 del D.Lgs.504/1992 è elevata fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, purchè lo stesso sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età superiore ad anni 65 alla data iniziale del periodo di imposta e cioè 1 gennaio di ciascun anno e che vivono soli nella predetto immobile;
- b) titolari di reddito, nell'anno di imposta precedente, non superiore al trattamento minimo INPS e che sommato ad altri redditi personali non superi la cifra di €7.800,00 annui. Fra i redditi personali concorrono anche i valori dell'eventuale patrimonio finanziario (depositi bancari, titoli, ecc.) calcolati secondo la normativa dell'I.S.E.
- c) non siano titolari di altra proprietà o diritto reale di godimento su altri beni immobili esclusa la casa di abitazione su cui si applica il beneficio e relativa pertinenza (come previsto dall'art.3 del presente regolamento)

Coloro che si avvalgono di quanto previsto nel comma precedente sono tenuti a comunicare al Comune il possesso dei requisiti ivi previsti attraverso apposita dichiarazione conforme al modello predisposto dal Comune, da presentarsi nei termini previsti per la comunicazione di cui all'art.9 del presente regolamento.

ART. 5 - Art. 59, lett. f): possibilità di prevedere il diritto al rimborso in presenza di aree divenute inedificabili.

«Nel caso in cui un'area perda il requisito dell' edificabilità di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b) del d.lgs. 504/92, è dovuto il rimborso dell'imposta comunale sugli immobili versata, secondo le seguenti disposizioni:

- a) il diritto al rimborso spetta a colui che sia titolare di un diritto reale sull'area al momento in cui diviene definitivamente esecutivo il vincolo di inedificabilità, limitatamente all'imposta dallo stesso versata, sulla base della previsione di cui all'articolo 5, comma 5, del dlgs 504/92, nel periodo di imposta in corso al momento della intervenuta definitiva inedificabilità e nei due periodi precedenti;
- b) il diritto al rimborso è escluso in ogni caso in cui il titolare del diritto reale abbia conservato, seppure temporaneamente, un diritto di edificare successivamente alla prima approvazione del vincolo;
- c) il diritto al rimborso riguarda l'imposta versata, maggiorata degli interessi legali dalla data del versamento, e non si estende alle sanzioni, agli interessi o ad ogni altra somma dovuta dal contribuente per il mancato assolvimento agli obblighi tributari;
- e) il diritto al rimborso deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre anni dal momento in cui diviene definitiva l'apposizione del vincolo.».

ART. 6 - Art. 59, lett. g): possibilità di quantificare il valore delle aree edificabili al fine di limitare l'attività di accertamento.

«E' in facoltà del contribuente richiedere al comune, con istanza presentata entro la fine di febbraio di ciascun anno, (per il 1999 entro il mese di aprile) indicazioni in ordine al valore sul quale calcolare l'ICI relativa all'area fabbricabile posseduta, per l'anno in cui è presentata la richiesta. Il comune è tenuto a rispondere alla richiesta entro il termine di n 30 giorni dal ricevimento della stessa; non si fa luogo ad accertamento se il contribuente versa l'imposta sulla base del valore così comunicato.».

ART. 7 - Art. 59, lett. h): possibilità di stabilire le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato al fine della spettanza della riduzione a metà prevista nell'art. 8, D. Lgs. 504/92.

«Le disposizioni di cui al comma 1° dell'articolo 8 del dlgs 504/92 concernenti la riduzione di imposta prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili, si applicano unicamente alle unità immobiliari per le quali esiste una inutilizzabilità strutturale permanente e precisamente nei seguenti casi:

1. degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e così via) superabile soltanto con i seguenti interventi di recupero edilizio:
 - interventi di recupero a norma degli articoli 64, 65, 69, 70, 71, della legge regionale 52/91;
 - interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 68 della legge regionale 52/91, limitatamente a quelli previsti nella lettera *b*) (sostituzione di uno o alcuni dei solai interpiano), e nella lettera *f*) (sostituzione dei solai di copertura).
2. fabbricati dichiarati antiigienici con provvedimento della A.S.S. competente.
3. fabbricati dichiarati pericolanti per carenze strutturali, con perizia di un tecnico abilitato, anche nel caso in cui le stesse siano superabili con gli interventi di cui all'articolo 68 della legge regionale 52/91.».

ART. 8 - Art. 59, lett. i): possibilità di considerare validamente eseguiti i versamenti congiunti.

«Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. ».

CAPO II - - Art. 59, lett. l): possibilità di riformare la procedura di accertamento e l'apparato degli adempimenti dei contribuenti, con eliminazione della dichiarazione e della fase di liquidazione.

«ART. 9. - Comunicazione.

La dichiarazione di cui all'articolo 10 commi 4 e 5 del decreto legislativo 504/92 è sostituita da una comunicazione, predisponibile anche su moduli distribuiti dal comune, secondo le norme che seguono.

La dichiarazione comunque presentata utilizzando i modelli approvati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dlgs 504/92, assolve all'obbligo di presentazione della comunicazione, purché resa entro i termini della comunicazione stessa.

La comunicazione è dovuta solo in presenza di acquisizioni o cessioni di diritti reali su unità immobiliari oggetto dell'Ici ed in generale di modificazioni della soggettività passiva all'imposta.

Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti in ordine all'obbligo di versamento dell'imposta ed alle modalità dello stesso.

ART. 10 - . - Soggetti obbligati alla comunicazione.

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i contribuenti interessati dalle acquisizioni e dalle cessioni di diritti reali sugli immobili nonché, in generale, dalle modificazioni di soggettività passiva. La comunicazione può essere resa congiuntamente tra tutti i contribuenti interessati al medesimo atto.

La comunicazione deve essere sottoscritta a pena di nullità. Il difetto può essere sanato se il contribuente o un suo rappresentante provvedono alla regolare sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento di un apposito invito formulato dal comune.

Nel caso di immobili di cui all'articolo 1117 numero 2 del codice civile, costituiti in enti catastali autonomi, la comunicazione deve essere resa dall'amministratore di condominio, ovvero, in mancanza o quando non vi provveda, dai singoli condomini anche in rappresentanza degli altri.

ART. 11 - Contenuto, termini e modi della comunicazione.

La comunicazione, che non è soggetta a particolari obblighi di forma, contiene l'individuazione: dell'acquirente e del cedente del diritto reale sugli immobili, nonché dei soggetti interessati dalla modificazione della soggettività passiva; dell'unità immobiliare oggetto della comunicazione stessa.

La comunicazione deve essere prodotta entro il mese di giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento (stipula dell'atto notarile o altro) che ha dato origine al relativo obbligo. La stessa può anche comprendere più variazioni intervenute in un periodo.

Essa può essere presentata direttamente negli uffici comunali nei loro orari di apertura al pubblico, ovvero spedita per posta con lettera raccomandata. In questo caso si considererà presentata nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.

ART. 12 . - Controlli.

Il comune sulla base delle comunicazioni ricevute e di ogni altra informazione di cui ha la disponibilità, controlla il corretto assolvimento dell'imposta comunale da parte dei contribuenti.

Tenuto conto delle capacità operative degli uffici la Giunta Comunale può fissare i criteri selettivi dei soggetti o degli immobili da sottoporre a verifica.

Ai sensi dell'art. 59, comma 3, viene stabilita per gli anni pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, ad eccezione di quelle che determinano imposte dovute e non versate.

Art. 13 - Accertamento.

Il funzionario responsabile attua gli indirizzi generali fissati dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo precedente, e verifica il corretto adempimento degli obblighi imposti al contribuente.

In caso di omissioni o tardività di versamento dell'imposta il funzionario responsabile emette un avviso di accertamento motivato contenente l'indicazione dell'imposta da versare, gli interessi dovuti e le sanzioni per l'omissione o la tardività.

ART. 14. - Sanzioni.

Per l'omissione o tardività del versamento dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in tema di sanzioni tributarie, attualmente contenute nell'articolo 13 del dlgs 471/97.

L'omissione o tardività della comunicazione importa l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura minima stabilita dalla legge. Alla sanzione per omissione o tardività della comunicazione non è applicabile la definizione agevolata di cui agli articoli 16 e 17 del dlgs 472/97.

ART. 15. - Decadenza.

Gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione delle sanzioni sono notificati, anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il trentuno dicembre del quinto anno successivo a quello di imposizione ovvero a quello in cui è stata commessa la violazione.

ART. 16 - Rinvio.

Per tutto quanto non previsto negli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del dlgs 504/92 e dei decreti legislativi 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997.

ART. 17 - Norma transitoria

Le previsioni degli articoli precedenti entrano in vigore a partire dal periodo di imposta 1999.

Resta inteso che per i periodi precedenti continuano a trovare applicazione tutte le disposizioni del decreto legislativo 504/92, comprese quelle in tema di accertamento e sanzioni.».

CAPO III - Art. 59, lett. m): possibilità di introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

«Art. 18 - Oggetto dell'adesione

L'accertamento dell'ICI dovuta sugli immobili può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Art. 19 Ambito dell'adesione

L'accertamento con adesione è ammesso unicamente nei casi in cui si controverta di questioni di estimazioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo.

Art. 20 Effetti della definizione

L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, nè è integrabile o modificabile da parte del comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.

L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, nè a fini extratributari.

La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale.

Art. 21 Responsabile del procedimento

La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Art. 22 Attivazione della procedura su iniziativa del comune

Il comune può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata inviata almeno trenta giorni prima della data fissata contenente:

- 1)il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
- 2)il nominativo del responsabile del procedimento;
- 3)il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
- 4)i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del comune.

Art. 23 Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente

Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il comune procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 5; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.

In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Art. 24 Svolgimento del contraddittorio

Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

(Oppure) Al termine di ogni incontro dovrà essere redatto un verbale riassuntivo delle posizioni espresse dal comune e dal contribuente, sottoscritto da entrambe le parti.

Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 25 Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente

In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, apposita istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.

Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.

Il comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli 6, 7 e 8.

Art. 26 Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto occorre indicare:

- la motivazione dell'accertamento;
- la liquidazione della imposta dovuta e degli interessi;
- l'ammontare delle sanzioni dovute;
- la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).

Il comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione.

Art. 27 Modalità di pagamento

L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro giorni 30 dalla sottoscrizione dell'atto,.

In alternativa, qualora la somma globale superi lire 500.000, è consentito il pagamento in un massimo di numero quattro rate (trimestrali o altro), con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.

In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso Lire 5.000.000, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.

Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al comune l'attestazione di versamento nonchè la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 28 Perfezionamento dell'adesione

L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.».

Art. 59, lett. n): possibilità di adottare forme di pagamento sostitutive o aggiuntive rispetto al concessionario.

Il comune di S.Vito al Tagliamento provvede, a decorrere dall'anno 1999, alla riscossione in proprio delle entrate tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione richiesti al contribuenti.

Art. 59, lett. o): possibilità di stabilire differimenti nei termini di versamento per situazioni particolari.

«In caso di decesso del contribuente, i termini di versamento dell'ICI relativa agli immobili caduti in successione che scadono entro tre mesi dalla data di apertura della successione sono prorogati di sei mesi dalla scadenza originaria.

In caso di eredità giacente il curatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi inerenti l'Ici nei limiti dell'attivo ereditario. E' tenuto inoltre a presentare le comunicazioni di variazione relative agli immobili posseduti dal defunto entro sessanta giorni dal compimento dell'inventario dei beni dell'eredità; qualora nel frattempo sia intervenuta l'accettazione da parte dell'erede, dette comunicazioni dovranno essere presentate da quest'ultimo. Negli altri casi l'erede successivamente accettante provvede comunque alla comunicazione del suo subentro ed all'eventuale conguaglio dell'imposta versata entro tre mesi dalla accettazione.

Qualora il curatore dell'eredità giacente per l'assolvimento degli obblighi tributari debba vendere i beni dell'eredità, il tributo che non sia stato versato è pagato entro tre mesi dall'incasso del prezzo di vendita.

Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche nei casi di devoluzione dell'eredità sospensivamente condizionata ovvero a favore di un nascituro».

b) nel caso in cui il comune non adotti la comunicazione di cui alla lettera i) dell'articolo 59:

«In caso di decesso del contribuente, i termini di versamento dell'ICI relativa agli immobili caduti in successione che scadono entro tre mesi dalla data di apertura della successione sono prorogati di sei mesi dalla scadenza originaria.

In caso di eredità giacente il curatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi inerenti l'Ici nei limiti dell'attivo ereditario. E' tenuto inoltre a presentare le denunce di variazione relative agli immobili posseduti dal defunto due mesi dal compimento dell'inventario dei beni dell'eredità; qualora nel frattempo sia intervenuta l'accettazione da parte dell'erede, dette denunce dovranno essere presentate da quest'ultimo. Negli altri casi l'erede successivamente accettante provvede comunque alla denuncia del suo subentro ed all'eventuale conguaglio dell'imposta versata entro tre mesi dalla accettazione.

Qualora il curatore dell'eredità giacente per l'assolvimento degli obblighi tributari debba vendere i beni dell'eredità, il tributo che non sia stato versato è pagato entro tre mesi dall'incasso del prezzo di vendita.

Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche nei casi di devoluzione dell'eredità sospensivamente condizionata ovvero a favore di un nascituro».

Art. 50, legge 449/97: possibilità di introdurre cause di esimenti ed attenuanti nonché disposizioni di semplificazione nell'ambito dell'accertamento.

«Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento, a condizione che l'irregolarità venga rimossa entro 30 giorni dalla eventuale richiesta del comune. Tale disposizione trova applicazione anche nei casi di omissione, per gli anni d'imposta fino al 1997, della denuncia ICI purchè il contribuente abbia adempiuto regolarmente e per l'importo corretto al versamento dell'imposta».

«La nullità della dichiarazione o denuncia ICI non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del comune.».

Art. 51 - Entrata in vigore delle norme regolamentari.

Le disposizioni di cui al presente CAPO III entrano in vigore dal 1/1/1999-